



IL MARCHIO CONTINUA AD ESSERE RICONOSCIUTO NEL REGNO UNITO: LE AZIENDE POSSONO ANCORA MARCARE IL PRODOTTO CE COSI COME POSSONO UTILIZZARE ENTRAMBI I MARCHI

1. TESTO DELL'ANNUNCIO

Il Department of Business and Trade intende introdurre una legislazione per estendere il riconoscimento della marcatura CE per l'immissione sul mercato in Gran Bretagna di un'ampia gamma di merci.

In questo modo si continuerà a consentire il riconoscimento delle merci che soddisfano i requisiti dell'UE, utilizzando il marchio di conformità dell'UE (compresa la marcatura CE) in Inghilterra, Scozia e Galles.

Ciò fornirà flessibilità alle aziende nell'utilizzo della marcatura CE o UKCA.

Le categorie coinvolte:

- giocattoli;
- articoli pirotecnici;
- · imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
- · compatibilità elettromagnetica;
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- strumenti di misura:
- flaconi dosatori;
- ascensori;
- apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (UKEX);
- apparecchiature radio;
- attrezzature a pressione;
- · recipienti semplici a pressione;
- · dispositivi di protezione individuale (DPI);
- apparecchi a gas;
- macchinari;
- · attrezzature per l'uso all'aperto;
- aerosol;
- · apparecchiature elettriche a bassa tensione.

Esistono regole diverse per:





- · i dispositivi medici,
- · i prodotti da costruzione,
- · le funivie,
- · le attrezzature a pressione trasportabili,
- · i sistemi aerei senza pilota,
- · i prodotti ferroviari,
- · le attrezzature marittime
- · l'ecodesign.
- I dipartimenti competenti che si occupano di questi regolamenti hanno comunicato o comunicheranno i piani a tempo debito.

La marcatura CE è già riconosciuta in Irlanda del Nord. Le imprese continueranno a godere di un accesso senza ulteriori restrizioni al mercato GB e al mercato unico dell'UE.

Pertanto, la marcatura CE sarà un metodo accettabile per dimostrare la presunta conformità per un'ampia gamma di prodotti sul mercato del Regno Unito."

2. INDICAZIONI PER LE AZIENDE

Alla luce di tale ulteriore proroga sull'apposizione esclusiva del marchio UKCA e della possibilità di continuare ad apporre il marchio CE, oltre la scadenza del 31 dicembre 2024, riteniamo opportuno sottolineare e ribadire che alcune regole e alcuni obblighi rimangono invariati come precedentemente indicato sulla guida pubblicata dall'agenzia ICE di LONDRA "UKCA 5.0 NUOVA EDIZIONE".

Le indicazioni fornite in precedenza alle aziende, relativamente alle misure che devono essere adottate per esportare e immettere nuovi prodotti su suolo britannico che rimarranno invariate, sono le seguenti:

CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

In un'ottica di garantire una sempre crescente tutela del consumatore/utilizzatore finale del bene, le Autorità di Controllo Britanniche stanno mettendo a punto nuove procedure e implementando ulteriori misure di controllo, per verificare in modo puntuale la maggior quantità possibile di prodotti in ingresso.

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Sackville House, 40 Piccadilly, London, W1J 0DR, UK T +44 20 7292 3910 / F +44 20 2072923911





I controlli sulla conformità di prodotto saranno quindi sempre più restrittivi e intensificati a iniziare dai check eseguiti dalle Autorità Doganali, affinché il prodotto immesso sul mercato britannico sia in regola con i requisiti richiesti.

FASCICOLO TECNICO

Il fascicolo tecnico deve essere completamente in inglese.

Il contenuto rimane invariato con particolare attenzione all'analisi dei rischi e agli aspetti ambientali.

LIBRETTO USO & MANUTENZIONE E DOCUMENTI PUBBLICI DESTINATI AL CONSUMATORE/UTILIZZATORE (ES. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO O INSTALLAZIONE)

I documenti dovranno essere redatti TUTTI in inglese tecnico adeguato.

Particolare attenzione alla chiarezza, alla completezza e alla traduzione in inglese delle istruzioni fornite all'utente finale quali lo smaltimento, il riciclo, la sicurezza per l'utilizzatore/ consumatore, i rischi residui valutati e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

Il fabbricante, a prescindere che apponga il marchio CE, il marchio UKCA o entrambi i marchi, deve indicare sull'etichetta di prodotto un soggetto di riferimento per le Autorità Britanniche che risieda nel Regno Unito: tale soggetto puo' essere un Rappresentante Autorizzato in UK (*) o un Importatore.

Ricordiamo che la nomina del Rappresentante Autorizzato è obbligatorio solo per alcune classi di prodotto.

Per i prodotti importati da uno stato dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera prima delle 23:00 del 31 dicembre 2027, i dettagli dell'importatore e /o del Rappresentante Autorizzato, possono essere apposti:

sul prodotto stesso

oppure su un'etichetta extra collo sull'imballaggio. Tale etichetta può essere anche adesiva (sticky label);

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Sackville House, 40 Piccadilly, London, W1J 0DR, UK T +44 20 7292 3910 / F +44 20 2072923911 ITALIAN TRADE AGENCY oppure su un documento di accompagnamento;

HELP DESK

sempre sul Manuale Utente (User Manual).

IMPORTANTE

NON si può indicare il consumatore che acquista il prodotto al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale come soggetto di riferimento per le Autorità di Controllo Britanniche.

Le richieste di documenti e di chiarimenti da parte delle Autorità di Controllo Britanniche al soggetto di riferimento possono essere poste nei seguenti casi:

- controllo ordinario (dogana o prima della distribuzione effettiva),
- incidente o infortunio,
- segnalazione da parte di enti di controllo, associazioni di categoria o del consumatore finale stesso di una o più gravi non conformità.

Facendo riferimento a quanto avvenuto fino ad oggi, è prassi nel Regno Unito che le autorità di controllo richiedano al soggetto di riferimento che la risposta con gli eventuali documenti allegati venga prodotta entro le 48-72 ore dalla data e ora di richiesta.

Per ulteriori dettagli relativamente ai compiti e alle responsabilità dei soggetti di riferimento per le Autorità Britanniche fare riferimento alla guida <u>UKCA 5.0</u>

<u>NUOVA EDIZIONE</u> e alla legislazione britannica di riferimento per la singola classe di prodotto.

MARCATURA UKCA e MARCATURA CE

Resta facoltà dell'acquirente britannico, richiedere espressamente che il prodotto oggetto della fornitura sia marcato UKCA e/o realizzato con soli componenti UCKA, in quanto il marchio ufficiale nel Regno Unito è UKCA.

La marcatura CE può convivere con la marcatura UKCA sullo stesso prodotto sempre che i requisiti richiesti dalle rispettive legislazioni siano equivalenti.

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Sackville House, 40 Piccadilly, London, W1J 0DR, UK T +44 20 7292 3910 / F +44 20 2072923911





IMPORTANTE

Se il fabbricante applica il marchio CE, emette la Dichiarazione di Conformità e deve indicare su tale documento le norme Europee di riferimento applicate per la certificazione del proprio prodotto; resta inteso che tale documento va emesso in inglese.

Se il fabbricante applica il marchio UKCA, emette la Declaration of Conformity e deve riportare su tale documento le norme Britanniche di riferimento applicate per la certificazione del proprio prodotto.

INDICAZIONE PRATICA

Onde evitare di commettere errori riportando i riferimenti normativi sui documenti, accertarsi che sia sempre verificato il parallelismo tra le norme europee e quelle britanniche, in quanto alcune di esse sono al momento oggetto di revisione.